

CASTOR INTERNATIONAL

Piano internazionale di risparmio e partecipazione azionaria del gruppo VINCI

Offerta 2024

Comunicazione fiscale per dipendenti transfrontalieri di VINCI in Svizzera residenti in Italia

Lei ha ricevuto un invito a investire in azioni di CASTOR INTERNATIONAL, il piano internazionale di risparmio e partecipazione azionaria dei dipendenti del gruppo VINCI. La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni che seguono prima di assumere una decisione di investimento.

Si riepilogano nel prosieguo i principi generali che si applicheranno ai dipendenti residenti in Italia ai fini delle leggi fiscali italiane e della convenzione per evitare la doppia imposizione sottoscritta tra Svizzera e Italia in data 9 marzo 1976 e relativi Protocolli (la "Convenzione") assunti da società del Gruppo VINCI in Svizzera. Gli effetti fiscali illustrati nel prosieguo rispecchiano le vigenti previsioni della Convenzione, dell'accordo tra Svizzera e Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e relativo Protocollo aggiuntivo, sottoscritto il 23 dicembre 2020 (l'"Accordo"), delle leggi fiscali italiane e delle leggi e prassi svizzere. Tali principi e leggi sono soggetti a modifica nel tempo. Si invitano altresì i dipendenti a tener conto della propria situazione personale.

La presente comunicazione presuppone che lei risieda e continui a risiedere ai fini fiscali in una zona di 20 km dal confine con i cantoni Ticino, Grigioni e Vallese (zona di frontiera) e si qualifichi pertanto come "frontaliero" ai sensi dell'Art. 15, comma 4, della Convenzione e dell'Accordo.¹ La presente comunicazione presuppone altresì che lei si qualificasse come "frontaliero" già alla data del 17 luglio 2023 ed abbia mantenuto continuativamente ed ininterrottamente detto status.² Qualora tale presunzione non sia corretta, potranno trovare applicazione nei suoi confronti altre norme fiscali, sulla base delle norme previste dalla Convenzione, dall'Accordo e/o dalla legge applicabile.

Si noti che VINCI e il suo datore di lavoro non forniscono o forniranno alcuna consulenza personale, finanziaria o fiscale in relazione all'offerta. Per una consulenza finale circa gli effetti fiscali della sottoscrizione di azioni VINCI, la invitiamo a rivolgersi al suo consulente fiscale di fiducia. La presente sintesi viene fornita a scopo meramente informativo e non potrà essere considerata completa e definitiva.

Per i dipendenti frontalieri assunti da società del Gruppo VINCI in Svizzera, ma residenti in Italia ai fini fiscali, il diritto di tassazione del reddito da lavoro è generalmente posto in capo alla Svizzera ai sensi della Convenzione. Questo si applica sia al conferimento di Azioni Gratuite che al pagamento di compensi in denaro in luogo del conferimento di Azioni Gratuite, a seconda dei casi.

I dipendenti frontalieri sono anche generalmente soggetti al normale regime previdenziale svizzero. Quest'ultimo prevede di norma un'assicurazione obbligatoria di vecchiaia e per i superstiti a carico, un'assicurazione di invalidità, un'assicurazione di disoccupazione e un'assicurazione per mancato guadagno (Erwerbsersatz). Gli oneri sono generalmente equamente ripartiti tra il datore di lavoro ed il dipendente e vengono ritenuti alla fonte dal datore di lavoro sullo stipendio del dipendente. In generale, il dipendente è tenuto a sottoscrivere un'assicurazione sanitaria in Svizzera. Tuttavia, può in genere scegliere di mantenere un'assicurazione sanitaria italiana, stipulando un'assicurazione sanitaria pubblica o privata in Italia. Per rimanere assicurato in Italia, il dipendente deve rinunciare all'assicurazione sanitaria svizzera presentando apposita domanda entro tre mesi dall'inizio della sua attività lavorativa in Svizzera. Stante la complessità degli effetti previdenziali per i dipendenti frontalieri, questi dovranno essere valutati su base individuale, ad esempio presso la competente autorità previdenziale.

I. Imposta applicabile alla sottoscrizione

Le azioni sottoscritte con contributo personale saranno detenute per suo conto nel Fonds Commun de Placement d'Entreprise CASTOR INTERNATIONAL, un fondo comune di investimento riservato ai lavoratori dipendenti di diritto francese (il "FCPE"). Il suo investimento sarà composto dalle quote nel FCPE registrate a suo nome. La sottoscrizione delle azioni sarà effettuata attraverso il FCPE CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2024, che sarà successivamente incorporato nel FCPE.

¹ Si definiscono "frontalieri" le persone che lavorano in Svizzera e che, di norma, rientrano e risiedono in Italia (entro la fascia di 20 km dal confine con i Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese) ogni sera. A titolo di tolleranza, i frontalieri residenti in Italia possono trascorrere fino a 45 notti per anno solare in un Paese diverso dall'Italia (sia esso la Svizzera o un altro Paese estero) senza perdere il loro specifico status di frontalieri.

Si segnala che il 10 novembre 2023 la Svizzera e l'Italia hanno firmato una dichiarazione congiunta che sostituisce il regolamento emanato durante il periodo Covid. Secondo questa dichiarazione, a partire dal 1° gennaio 2024, tutti i lavoratori frontalieri potranno esercitare la loro attività lavorativa da casa fino al 25% del loro orario di lavoro, senza che ciò influisca sul loro status di "Frontalieri".

² Se siete diventati frontalieri dopo tale data, ossia il 17 luglio 2023, in particolare perché siete arrivati sul mercato del lavoro dopo tale data, le conseguenze fiscali saranno diverse e le informazioni fornite in questa comunicazione potrebbero non essere applicabili.

In aggiunta alla sottoscrizione, VINCI le conferirà il diritto di ricevere azioni VINCI a titolo gratuito ("Azioni Gratuite"), salvo soddisfacimento di talune condizioni previste dal Piano Internazionale di Azionariato per i Dipendenti e sintetizzate nell'Opuscolo Informativo.

A. Tassazione in Italia

In Italia, la sottoscrizione non determinerebbe contributi fiscali o previdenziali a suo carico. Il conferimento di Azioni Gratuite non determinerebbe contributi fiscali o previdenziali a suo carico.

B. Tassazione in Svizzera

In Svizzera, la sottoscrizione delle quote del FCPE non determinerebbe contributi fiscali o sociali a suo carico. Eventuali rimborsi anticipati possono, tuttavia, dar luogo all'applicazione dell'imposta sul reddito e dei contributi sociali.

Il conferimento di Azioni Gratuite non determinerebbe contributi fiscali o sociali a suo carico.

II. Imposta applicabile alla consegna delle Azioni Gratuite

Ove tutte le condizioni risultino soddisfatte, le Azioni Gratuite saranno consegnate attraverso il FCPE al termine del periodo di maturazione nel 2027. Tuttavia, lei potrà scegliere di detenere le azioni in un conto titoli a lei intestato.

In taluni casi, potrà aver diritto a percepire un compenso in denaro dal datore di lavoro in luogo della consegna delle Azioni Gratuite, secondo quanto previsto dal Piano Internazionale di Azionariato per i Dipendenti e sintetizzato nell'Opuscolo Informativo.

A. Tassazione in Italia

La consegna di Azioni Gratuite o l'assegnazione di un compenso in denaro in luogo delle Azioni Gratuite non determinerebbe contributi fiscali o previdenziali a suo carico in Italia.

B. Tassazione in Svizzera

Le Azioni Gratuite divengono imponibili all'atto dell'assegnazione. Il valore di mercato delle azioni alla data della consegna è imponibile come reddito da lavoro dipendente in base all'aliquota ordinaria ed è soggetto a contributi sociali.

La medesima tassazione si applica al compenso in denaro eventualmente ricevuto in luogo delle Azioni Gratuite, a seconda dei casi.

III. Imposta applicabile ai dividendi

A. Tassazione in Italia

I dividendi reinvestiti nel Fondo non sarebbero soggetti a tassazione.

Nel caso in cui le Azioni Gratuite siano detenute direttamente in un conto titoli acceso presso Amundi ESR e i dividendi non siano incassati tramite un soggetto italiano che agisce quale sostituto d'imposta, i dividendi dovranno essere dichiarati in sede di dichiarazione dei redditi e dovrà essere versata un'imposta sostitutiva del 26%. I dividendi dovranno essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi annuale presentata in Italia per l'anno in cui sono incassati e dovrà essere pagata la relativa imposta.

Si noti che i dividendi sulle azioni VINCI detenute direttamente saranno soggetti anche alla ritenuta alla fonte francese in misura del 12,8%.

Nel caso in cui i dividendi non siano incassati attraverso un intermediario italiano, l'imposta sostitutiva italiana del 26% si applicherebbe all'importo lordo dei dividendi. Secondo una certa interpretazione della Corte di Cassazione, lei potrebbe avere diritto a ricevere un credito di imposta per le imposte assolte all'estero sul medesimo flusso di dividendi. I dividendi non saranno soggetti a contributi previdenziali.

B. Tassazione in Svizzera

In Svizzera, i dividendi non determinerebbero contributi fiscali o sociali a suo carico.

IV. Imposta applicabile alle plusvalenze al momento dell'uscita dal Piano

A. Tassazione in Italia

Eventuali proventi percepiti in sede di rimborso, cessione (ivi incluso il riacquisto di quote FCPE da parte del fondo stesso) o liquidazione dell'investimento in quote del FCPE, saranno assoggettati a ritenuta alla fonte finale in misura del 26%, applicata dall'intermediario italiano, se esistente, che interviene nella riscossione. Nel caso in cui la riscossione avvenga senza intervento di alcun intermediario, i proventi dovranno essere dichiarati in sede di dichiarazione annuale dei redditi e dovrà essere versata un'imposta sostitutiva del 26%.

In caso di rimborso, cessione o liquidazione, la ritenuta alla fonte finale del 26% si applicherà alla differenza positiva tra il valore patrimoniale netto delle quote del FCPE ed il prezzo medio di sottoscrizione/acquisto corrisposto. Eventuali eccedenze realizzate su tale differenza positiva costituiscono plusvalenze da assoggettarsi, in ogni caso, a imposta sostitutiva del 26% (applicata con un meccanismo diverso dalla ritenuta alla fonte del 26%).

Se decide di detenere direttamente le Azioni Gratuite, alla vendita delle Azioni VINCI si applicherà l'imposta sostitutiva del 26% sulla differenza positiva tra il prezzo di vendita e la base imponibile delle Azioni Gratuite.

Laddove i proventi siano incassati senza l'intervento di un intermediario italiano, la plusvalenza dovrà essere dichiarata in sede di dichiarazione annuale dei redditi e dovrà essere versata l'imposta sostitutiva del 26%.

Le plusvalenze non saranno soggette a contributi previdenziali.

B. Tassazione in Svizzera

Il rimborso delle quote del FCPE o la vendita delle Azioni Gratuite non determinerebbero contributi fiscali o sociali a suo carico in Svizzera. Tuttavia, il rimborso anticipato produrrebbe effetti fiscali e di natura previdenziale sociale.

V. Obblighi dichiarativi in relazione all'investimento

In Svizzera, non sussistono obblighi dichiarativi in relazione al reddito da lavoro dipendente imponibile nel paese.

Imposta patrimoniale e obblighi di monitoraggio fiscale in Italia: Al termine di ciascun anno fiscale (o al termine del periodo di detenzione), sarà necessario dichiarare le quote detenute nel FCPE e le Azioni Gratuite all'interno del "Quadro RW" della dichiarazione annuale dei redditi, e dovrà essere versata un'imposta patrimoniale dello 0,2% sul valore di mercato delle quote FCPE.

* * *